

(N. 1698)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPAGNOLLI, RIGHETTI, SEGNANA, DALVIT, BERLANDA
e GENCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1971

Concessione di pensione straordinaria alla signora Tarquinia Tarquini,
vedova del compositore Riccardo Zandonai

ONOREVOLI SENATORI. — Ventisette anni or sono, nel giugno del 1944, si spegneva a Pesaro il compositore maestro Riccardo Zandonai, nato a Sacco di Rovereto il 28 maggio 1883, figura preclara del genio musicale italiano. La vedova signora Tarquinia Tarquini, compagna di vita e d'arte del musicista, vissuta in questo lasso di tempo nel devoto ricordo del Maestro, dopo aver contribuito alla istituzione del Collegio Zandonai, in Pesaro, versa ora in una critica situazione economica resa ancor più grave dalle condizioni di salute che richiedono continue cure.

La signora Tarquini, di anni 88, risiede a Pesaro ove convive con una figlia adottiva, non gode di rendite particolari, essendo inspiegabilmente limitata la utilizzazione delle opere di Zandonai sulle scene liriche italiane, nè di pensioni a carico dello Stato.

Usufruisce soltanto di un assegno vitalizio corrispostole dalla Cassa di previdenza dei soci della SIAE (Società italiana autori ed editori).

Per le considerazioni di cui sopra, è stato predisposto il presente disegno di legge che prevede la corresponsione di una pensione straordinaria annua, non reversibile, di lire 1.200.000 alla vedova del compositore Riccardo Zandonai. È un atto doveroso di rispetto alla memoria dell'insigne Maestro, che ha onorato l'arte musicale nel mondo.

Onorevoli senatori, abbiamo fiducia che questa nostra iniziativa abbia la vostra approvazione oltre che per il modesto onere che ne deriverebbe a partire dall'esercizio in corso (lire 1.200.000) perchè si tratta di un atto di giustizia e di solidarietà umana e sociale verso la vedova di un uomo che ha onorato il Paese, l'arte e la cultura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alla signora Tarquinia Tarquini, vedova di Riccardo Zandonai, è concessa, con effetto dal 1° gennaio 1971, una pensione straordinaria di lire 1.200.000 annue.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 1901 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1971 e corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.